Via Aonio Paleario,10 00195 Roma – tel. 06.3222097 - fax. 063212690

www.dirstat.it - dirstat@dirstat.it

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

Roma, 26 settembre 2017

E' pervenuto alla scrivente O.S. il disegno di legge n. 2837 in discussione dinanzi al Senato della Repubblica e ne è stata chiesta la valutazione alle OO.SS. Nel merito che ne attiene la DIRSTAT osserva quanto appresso.

La nota di presentazione del disegno di legge informa i senatori che si rende indifferibile ripristinare la piena autonomia delle Agenzie Fiscali in materia finanziaria, organizzativa e di Personale quale originariamente prevista dal d.lgs. 30/7/1999 n. 300 (Riforma Bassanini), con particolare riguardo alla spending review che non può riguardare anche le Agenzie Fiscali, come è già accaduto con tagli orizzontali alle spese per immobili, per il Personale e per l'informatica. Sul punto non può che esserci piena condivisione. Del pari non possono essere negate le criticità riguardanti la gestione del Personale causate da una serie di scriteriati interventi legislativi che hanno compromesso l'autonomia delle Agenzie, di fatto autorizzandole ad operare con il criterio del "fai da te". Era inevitabile che ne nascesse un nutrito contenzioso culminato con la sentenza n. 37/2015 con cui la Corte Costituzionale azzerò una serie di incarichi dirigenziali ritenuti in contrasto con le norme che regolano tale materia.

Quanto alla mancata realizzazione degli obiettivi è intervenuta di recente la Corte dei Conti (Deliberazione n.11 del 26/7/2017) e quindi non può che condividersi che gli obiettivi strategici vengano rideterminati,naturalmente secondo le norme dettate dal D.L. 6/12/2011.

Non è quindi in discussione l'autonomia delle Agenzie che può anche essere rafforzata, ma imprescindibilmente nel solco del quadro normativo di riferimento.

Quanto all'articolato del disegno di legge, si prescinde da valutazioni particolareggiate, e viene invece in evidenza l'aggiunta che si intende apportare all'art.19 c.6 del d.lgs. 165/2001 con cui gli originari limiti del 10 e dell'8% sono elevati al 20 e 15%. Non se ne comprenderebbe la ratio se non fosse evidente l'intenzione di sopperire alle vacanze nei ruoli con nomine di soggetti esterni, quando non anche interni, con persone collocate in aspettativa, come è già avvenuto. Implementare in termini raddoppiati le quote di cui all'art.19 c.6 del d.lgs. 165/2001 significherebbe rimandare al "sine die" la indizione delle procedure concorsuali per la copertura delle vacanze nei ruoli dirigenziali.

Se poi malauguratamente accadesse che i comportamenti fin qui tenuti fossero reiterati insorgerebbe un nuovo contenzioso e non c'è di che stare allegri viste le conseguenze devastanti prodotte dal precedente.

Per le ragioni quo ante la DIRSTAT è decisamente contraria alla modifica dell'art.19 c.6 ed auspica che il venturo testo di legge imponga il pieno rispetto della vigente normativa la cui finalità è stata di recente confermata dallo stesso Prof. Bassanini.

Di particolare interesse è la ridefinizione dell'abuso del diritto cui è collegato il fenomeno dell'elusione che è odioso più di quanto non sia quello parallelo dell'evasione.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10981/2009 affermò che il "divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo".

Serve una particolare attenzione per evitare che i furbi usino gli strumenti che il legislatore incauto o distratto mette nelle loro mani.

La DIRSTAT seguirà con attenzione il prosieguo del disegno di legge ed auspica che il testo definitivo sani le tante criticità già esistenti, non creandone altre.

Dr. Pietro Paolo Boiano